

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
RAJIV GANDHI HOME FOR THE HANDICAPPED
- SEDE ITALIANA - ONLUS

Art.1

E' costituita un'Associazione denominata "Rajiv Gandhi home for the Handicapped – sede italiana – ONLUS" abbreviabile in "R.G.H.H. – sede italiana – ONLUS" organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). Essa ha l'obbligo di fare uso della denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art.2

L'Associazione non ha fini di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo principale dell'Associazione e' lo svolgimento di attività nel settore della beneficenza e in particolare di raccolta fondi per progetti destinati ad aiuti umanitari in Italia e all'estero. L'associazione potrà pertanto svolgere, a mero titolo esemplificativo, le attività di beneficenza con la raccolta fondi e, tra le attività connesse quelle di sensibilizzazione a varie tematiche legate al volontariato, alla cooperazione internazionale, alla solidarietà, al commercio equo e solidale, il tutto tramite pubblicazioni, diffusione di documenti e attività di pubblicizzazione diretta (anche tramite banchetti informativi). L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse, nei limiti consentiti dall'art.10 D. LGS. n.460/97 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.3

L'Associazione ha sede in Robilante in Via Umberto I° N.69.

Art.4

Il patrimonio e' formato:

- a) dal patrimonio iniziale di € 300 (trecento);**
- b) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;**
- c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;**
- d) da eventuali erogazioni donazioni e lasciti;**
- e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione;**

Art.5

Possono essere associati all'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Il contributo associativo e' intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non e' rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.6

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Comitato Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

L'esclusione e' deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari e del Comitato Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art.7

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;**
- il Comitato Direttivo;**
- il Presidente;**
- il Collegio dei Revisori dei Conti;**

Art.8

L'Assemblea e' composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Comitato Direttivo, a seguito di delibera del Comitato stesso, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale) e del bilancio preventivo per il prossimo esercizio (durante gli ultimi due mesi dell'esercizio in corso).

Il Presidente del Comitato Direttivo convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo di posta elettronica via e-mail (in mancanza dello stesso all'indirizzo di

residenza) risultante dal Libro degli Aderenti, nonché ai Revisori dei conti, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea:

- a) provvede alla nomina del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- d) approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- e) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché i fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti indicati al primo comma. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale di associazione se prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto, i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e l'approvazione del bilancio. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottare a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.

Art.9

Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Segretario ed eventualmente un Vicepresidente. Qualora un membro del Comitato Direttivo presenti le dimissioni, il Comitato può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino a scadenza dell'intero Comitato.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Comitato si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Comitato sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazioni all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Art. 10

Il Presidente, ed in sua assenza e impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

Art. 11

L'Assemblea provvede, qualora lo ritenga opportuno, contestualmente all'elezione del Comitato Direttivo, alla nomina di tre revisori dei conti con il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Il Collegio deve riunirsi a tale scopo almeno due volte l'anno. I componenti del Collegio durano in carica tre anni.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere. I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e con facoltà di parola ma senza diritto di voto, a quelle del consiglio di Amministrazione.

Essi verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi Libri, danno pareri sui bilanci.

Art.12

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro i primi due mesi di ciascun anno il Comitato Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Comitato Direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita sociale dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.13

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale operante in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione.

Art.14

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nella normativa specifica di settore.